

Servizio Sviluppo Parco 🕉

Via Clerici, 150 – 20099 - Sesto San Giovanni (MI)

Tel.: 022410161 - Fax: 02241016220

E_mail: amministrazione@cert.parconord.milano.it

VARIANTE ALLE N.T.A. del P.T.C. del PARCO NORD MILANO

Norme tecniche di attuazione del Piano territoriale di coordinamento del Parco Regionale Nord di Milano (Bozza 2017.4)

Agosto 2016

(agg. n. 4 - 07/17)

Sommario

| TITOLO I | 3 |
|---|---------------|
| Disposizioni generali | |
| Art. 1 - Ambito e contenuti del Piano Territoriale | |
| Art. 2 - Elaborati del Piano Territoriale | 3 |
| Art. 3 - Effetti del Piano Territoriale | 3 |
| Art. 4 - Adeguamento dei Piani di Governo del Territorio | 3 |
| Art. 5 - Indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale per le aree esterne al | |
| perimetro del Parco | |
| Art. 6 - Strumenti, provvedimenti e procedimenti di attuazione del piano territoriale. | 5 |
| Art. 7 - Piano di settore e regolamenti | 5 |
| Art. 8 - Pareri | |
| Art. 9 - Garanzie | |
| Art. 10 Definizioni e parametri urbanistici | |
| TITOLO II | |
| Disciplina del Parco Regionale | |
| Art. 11 - Disciplina delle zone del Parco | |
| Art. 12 - Zona parco attrezzato | |
| Art. 13 - Zona parco agricolo | |
| Art. 14 - Zona monumentale | |
| Art. 15 - Zona di riorganizzazione funzionale | |
| Art. 16 - Zona edificata | |
| TITOLO III | |
| Disciplina del Parco Naturale | |
| Art. 17 - Parco Naturale | |
| TITOLO IV | |
| Norme di settore | |
| Art. 18 - Norme di tutela e prescrizioni per la salvaguardia della vegetazione | |
| Art. 19 - Norme di tutela del patrimonio faunistico | |
| Art. 20 - Tutela idrologica ed idrogeologica | |
| Art. 21 - Prevenzione incendi | |
| Art. 22 - Infrastrutture stradali e ferroviarie - Circolazione - Parcheggi | |
| Art. 23 - Reti di distribuzione, impianti tecnologici e speciali | |
| Art. 24 - Attività per il tempo libero | |
| Art. 25 - Attività incompatibili | |
| Art. 26 - impianti esistenti per la gestione dei rifiuti | |
| TITOLO V | |
| Norme finali | |
| Art. 27 - Acquisizione di aree | |
| Art. 28 - Vigilanza e sanzioni. | |
| Art. 29 - Poteri di derogaArt. 30- Informazione e partecipazione di soggetti pubblici e privati | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| ALLEGATI | |
| Allegato B "Elenco di specie arboree ed arbustive considerate autoctone, da utilizzare | |
| gli interventi di riqualificazione ambientale" | - |
| An intervente of riqualificazione ambientale | · · · · · · · |

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Ambito e contenuti del Piano Territoriale

- 1. Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco regionale Nord Milano ha natura ed effetti di piano paesaggistico coordinato, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con i contenuti paesistici del Piano territoriale di coordinamento della Città Metropolitana ed è approvato ai sensi e con i contenuti della legge regionale 11 giugno 1975, n. 78 (istituzione del parco d'interesse regionale Nord Milano) poi confluita nella l.r. 16 luglio 2007, n. 16 (testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi e della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e successive modificazioni e integrazioni.
- 2. Con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, il PTC del Parco regionale Nord Milano recepisce il Piano Paesaggistico regionale ed integra il piano del Paesaggio Lombardo per il territorio interessato, configurandosi come atto paesaggistico di maggiore definizione rispetto al Piano Paesaggistico Regionale, ai sensi dell'art. 33 della Normativa del Piano Paesaggistico Regionale (PPR).
- 3. Il piano delimita il territorio del Parco individuandone il perimetro, con le modifiche successivamente intervenute rispetto al perimetro approvato con l.r. 78/75, necessarie per il migliore assetto del Parco.

Art. 2 - Elaborati del Piano Territoriale

- 1. Il piano territoriale è composto dai seguenti elaborati:
 - a) norme tecniche di attuazione
 - b) planimetria di piano (scala 1:6.500)
 - c) tavola delle tutele (scala 1:10.000)
 - d) tavola del sistema ciclopedonale (scala 1:6.500)

Art. 3 - Effetti del Piano Territoriale

- 1. Le previsioni del P.T.C. sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici comunali dei comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute.
- 2. Le previsioni del P.T.C. hanno valore a tempo indeterminato; esse tuttavia saranno verificate ed eventualmente modificate, secondo le procedure di legge, al variare delle esigenze sociali, economiche ed ambientali.

Art. 4 - Adeguamento dei Piani di Governo del Territorio

1. I comuni aderenti al Parco devono apportare al proprio Piano di Governo del Territorio, relativamente alle aree comprese nel perimetro del Parco, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dei provvedimenti di approvazione del presente PTC, tutte le correzioni conseguenti, recependo il perimetro e la zonizzazione del PTC ed inserendo nelle norme di attuazione e nei regolamenti comunali il rinvio alle presenti norme.

2. I comuni medesimi devono, entro due anni dall'entrata in vigore dei provvedimenti di approvazione del presente PTC o delle sue varianti, provvedere, con apposita variante, all'aggiornamento dei propri strumenti urbanistici generali, relativamente alla aree esterne al perimetro del Parco tenendo conto degli indirizzi derivanti dal PTC di cui al successivo art. 5.

Art. 5 - Indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale per le aree confinanti con il perimetro del Parco

1. In sede di variante di adeguamento ai sensi dell'art. 4, comma 2 e comunque in sede di adozione di strumenti urbanistici comunali o di loro varianti, i comuni il cui territorio sia compreso nel Parco sono tenuti ad osservare i criteri e gli indirizzi dettati dal piano e dalle presenti norme per le aree esterne confinanti con il perimetro del Parco, così come stabilito dall'art. 18, comma 5, della l.r. 86/83, tenuto conto anche degli indirizzi di contenuto paesaggistico espressi dal Piano Territoriale di Coordinamento della Città Metropolitana.

2. I criteri e gli indirizzi sono i seguenti:

- a) le aree marginali al perimetro del Parco sono preferibilmente destinate all'esercizio dell'agricoltura, secondo le norme della l.r. 12/05, ovvero ad attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, con particolare riguardo al verde, al gioco, allo sport ed al tempo libero;
- b) per le aree destinate ad espansione residenziale, confinanti con il territorio del Parco, lo strumento urbanistico detta le disposizioni per l'inserimento ambientale e paesaggistico, in particolare relativamente alle sistemazioni a verde e alle alberature, privilegiando le essenze autoctone, nonché, relativamente alla scelta delle soluzioni tipologiche e architettoniche, al mantenimento ed alla conservazione delle vedute di particolare pregio, ancorché non gravate da vincolo di legge; le alberature isolate ed a filare sono tutelate sia nella predisposizione dei singoli progetti, sia nell'eventuale pianificazione attuativa;
- c) le nuove zone industriali, con esclusione di modeste attività produttive non moleste e non nocive all'igiene e alla salute pubblica, ad eccezione delle attività preesistenti alla data di istituzione del Parco, avvenuta l'11 giugno 1975 (e il 24 dicembre 2015 per le aree comprese nell'ex PLIS della Balossa), ovvero nel caso in cui si tratti di insediamenti in attuazione di previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali, sono da collocarsi a debita distanza dai confini del Parco e devono prevedere equipaggiamento a verde, con fasce alberate, prevalentemente costituite da essenze autoctone. Nell'ottica del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, nelle aree interessate da presenza di insediamenti industriali o zone urbanizzate, i regolamenti edilizi potranno prevedere interventi volti a favorire la realizzazione di buone pratiche a favore della biodiversità ed al miglioramento della qualità paesaggistica degli ambiti;
- d) sono individuati e protetti gli elementi naturalistici di maggior rilievo, costitutivi del paesaggio, quali l'alveo del fiume Seveso, le zone umide, la rete irrigua, le aree agricole, come individuate nei rispettivi strumenti di pianificazione comunale;
- e) la pianificazione comunale identifica e sottopone a tutela, con particolare riferimento agli elementi di interesse paesaggistico i centri storici, i nuclei e le architetture di antica formazione, gli elementi di archeologia industriale e i siti di

- interesse archeologico, non diversamente tutelati dalla legislazione vigente; sono censiti e sottoposti a normativa conservativa anche gli edifici isolati di particolare pregio;
- f) la pianificazione comunale tutela, nella parte esterna al perimetro del Parco, le strade soggette a pubblico transito il cui tracciato è in alcuni tratti compreso all'interno del perimetro medesimo; in particolare il taglio delle alberature lungo la viabilità è limitato a ragioni di sicurezza o pubblica utilità, con obbligo di ripiantumazione se consentito dalla legge.
- 3. I comuni, per le aree esterne al Parco, devono comunque coordinare le proprie previsioni urbanistiche al Piano del Parco, con riferimento ai seguenti aspetti:
 - a) parcheggi perimetrali;
 - b) accessi e permeabilità dei confini;
 - c) continuità delle piste ciclabili;
 - d) sistema del verde e delle attrezzature ludiche e sportive;
 - e) sistema delle acque superficiali;
 - f) insegne pubblicitarie e cartellonistica in genere.
- 4. Gli interventi sulle aree adiacenti al Parco, quando assoggettati a pianificazione attuativa e comunque qualora ne emerga la necessità dalla relazione di Valutazione ambientale strategica (VAS) del piano di governo del territorio (PGT), possono essere consentiti se assistiti dalle opportune misure di compensazione o mitigazione ambientale a carico dell'operatore pubblico o privato.
- 5. Alle aree comprese nel perimetro del Parco, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 15 e 16, è vietata l'attribuzione di qualsivoglia indice edificatorio, anche di tipo perequativo, da parte degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 6 - Strumenti, provvedimenti e procedimenti di attuazione del piano territoriale

- 1. Sono strumenti e provvedimenti di attuazione del Piano Territoriale:
 - a) i piani di settore ed i regolamenti di cui all'art. 20 della l.r. 86/83;
 - b) i pareri, le autorizzazioni, le concessioni d'uso, le comunicazioni all'ente gestore previste dalle presenti norme e dalla vigente legislazione;
 - c) gli interventi esecutivi di iniziativa pubblica e d'iniziativa privata convenzionati;
 - d) le convenzioni con il Parco.
- 2. Con lo strumento attuativo della convenzione, compatibilmente con le risorse disponibili, l'ente gestore potrà promuove e prevedere incentivi e contributi a coloro che collaborano alla salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente, nei modi e nei casi previsti dalla vigente legislazione e dalle presenti norme.

Art. 7 - Piano di settore e regolamenti

Si rimanda alle previsioni di cui all'art. 20 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) per ciò che concerne la redazione e l'approvazione dei seguenti regolamenti:

- Regolamento d'uso;
- Regolamento forestale;
- Regolamento per il recupero degli edifici incompatibili;

Art. 8 - Pareri

L'ente gestore del parco esprime parere obbligatorio e vincolante su provvedimenti che riguardino il territorio del parco. A tale proposito si rimanda alle previsioni di cui all'art. 21 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).

Art. 9 - Garanzie

1. In caso di intervento autorizzato, l'ente gestore può imporre la presentazione di idonee garanzie rilasciate da primari di istituti bancari o assicurativi, in ordine ai lavori di recupero ambientale e paesaggistico, alle eventuali mitigazioni e compensazioni ambientali ed, in genere, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'ente gestore.

Art. 10 Definizioni e parametri urbanistici

- 1. Definizioni e parametri urbanistici:
 - a. Sc: superficie coperta (mq) è la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m;
 - b. S.I.p.: superficie lorda di pavimento (mq) è la somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie. Per ciò che concerne le superfici accessorie vale quanto previsto dal QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI di cui all'intesa 20 ottobre 2016, pubblicata sulla G.U. n. 268/2016;
 - c. Ppr: superficie per il parcheggio privato degli autoveicoli (%) è la parte di superficie dell'ambito di intervento da destinarsi a parcheggio degli autoveicoli, di tipo permeabile o realizzata secondo i principi del drenaggio urbano sostenibile richiesti dall'osservanza del principio di invarianza idraulica di cui alla LR n°4 del 15 Marzo 2016.
 - d. SV: superficie per il verde (%) è la parte di superficie dell'ambito di intervento da mantenere a tappeto erboso permeabile piantumato con alberature di medio ed alto fusto (esclusi giardini pensili e sistemazioni sulle coperture di box e simili).
 - e. V: volume degli edifici (mc) è costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.
 - f. A: altezza lorda (m), Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.
 - g. Qz: quota zero (m) è costituita dalla media delle quote dei marciapiedi stradali interessati dall'intervento, o in mancanza di questi, dalla quota dell'asse della strada.
 - h. He: altezza degli edifici (m) è l'altezza massima tra quella dei vari fronti.
 - i. Hf: altezza del fronte (m) o della parete esterna di un edificio è delimitata: all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto; all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.

2. Non viene conteggiata nella S.I.p. la realizzazione di nuove attrezzature di cui al successivo art. 12, comma 2, lettera e) che, ad esito di un processo di valutazione ed in forza di convenzionamento con l'ente Parco e con l'amministrazione comunale territorialmente interessata, risultino idonei ad assicurare un miglioramento della vita individuale e collettiva:

TITOLO II

Disciplina del Parco Regionale

Art. 11 - Disciplina delle zone del Parco

- 1. Il territorio. del Parco è suddiviso nelle seguenti zone:
- Zona parco attrezzato;
- Zona parco agricolo;
- Zona monumentale.
- Zona di riorganizzazione funzionale;
- Zona edificata:
- 2. La normativa di ciascuna zona è integrata dalle norme di settore di cui al titolo IV.
- 3. Il PTC individua, altresì, la fascia fluviale di tutela paesaggistica del fiume Seveso, indicata con apposito tratto grafico nelle planimetrie di piano, quale territorio di elevata rilevanza ambientale, sottoposto a particolare tutela e disciplina secondo gli specifici contenuti delle norme di cui al Titolo III e di settore di cui al Titolo IV delle presenti norme.
- 4. Il PTC, con riferimento a tutte le aree del Parco, individua con appositi simboli grafici nelle allegate tavole delle tutele, i principali elementi costitutivi del paesaggio sottoposti a particolare tutela:
 - a. ambienti naturali;
 - b. beni isolati di significato e valore storico, artistico, paesaggistico e ambientale (allegato A) suddivisi in:
 - 1. complessi rurali di interesse paesaggistico;
 - 2. edifici e complessi industriali di interesse storico-paesaggistico-culturale;
 - 3. elementi di valore storico-architettonico;
 - 4. siti ed opere di interesse archeologico-industriale;
 - c. gli elementi individuati dal PPR nonché quelli della RER.
- 5. Sono individuati con apposito simbolo grafico, gli impianti pubblici esistenti per la gestione dei rifiuti. Per quelli considerati incompatibili con le finalità del Parco trova applicazione l'art. 25.
- 6. La progettazione e l'attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni di zona devono considerare le necessità di tutela degli orizzonti spaziali e paesaggistici propri del Parco, nel rispetto del carattere fondamentale di grande spazio aperto di pianura e delle predominanza e continuità delle aree verdi, a bosco o a prato; deve altresì essere garantita la continuità dei percorsi interni al Parco e di collegamento con le aree esterne allo stesso.
- 7. Sono vietati l'abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo e la formazione di ammassi e depositi, anche temporanei, di stracci, rottami, auto in demolizione e simili, compresi gli

impianti di trattamento o smaltimento rifiuti, fatte salve le strutture pubbliche di cui al precedente comma 5.

- 8. Sono vietati i movimenti di terra, salvo autorizzazione del Parco. Non è ammessa l'apertura e l'esercizio di attività di cava.
- 9. Ad eccezione della zone Parco Agricolo è vietato il transito ed il pascolo degli ovini e dei caprini.
- 10. E' vietata l'apposizione di cartelli pubblicitari.

Art. 12 - Zona parco attrezzato

- 1. Le aree comprese nella zona sono destinate: al recupero naturalistico e ambientale, attraverso il potenziamento delle macchie boscate esistenti, i nuovi rimboschimenti, la salvaguardia e la formazione di nuovi prati e radure calpestabili; ad attrezzature per il verde, il gioco e lo sport; alla fruizione da parte del pubblico per il tempo libero e la ricreazione; ai parcheggi ed altre attrezzature di supporto alle attività per il tempo libero.
- 2. Sono ammessi in quanto compatibili con le finalità suddette:
 - a) le opere di conservazione, del suolo, ripristino e miglioramento delle canalizzazioni superficiali di drenaggio;
 - b) la realizzazione di attrezzature di supporto per il gioco e la vita all'aria aperta, purché non comportino nuovi manufatti edilizi, salvo che per la formazione di servizi igienici;
 - c) la formazione di percorsi ciclabili e pedonali;
 - d) le opere di sistemazione a verde.
 - e) l'insediamento di attrezzature pubbliche per il tempo libero, la cultura, il gioco e lo sport non agonistico, nonché i parcheggi e le altre attrezzature di supporto;
 - f) le attrezzature private asservite all'uso pubblico, nei settori del tempo libero, dello sport, dello spettacolo, della cultura, della ricreazione, dell'educazione, del benessere, nonché dell'agricoltura didattica, ricreativa e multifunzionale.
 - g) Le attrezzature per la ristorazione a condizione che siano complementari alle attrezzature di cui alla precedente lettera f).
- 3. Le attrezzature previste alla lettera f) sono subordinate alla loro previsione all'interno di una convenzione tra soggetti pubblici e privati interessati che ne dettagli destinazione d'uso, modalità di gestione e fruizione pubblica del servizio, dotazione minima di verde, nonché eventuali misure di recupero o mitigazione ambientale, nel rispetto dei valori massimi di cui al successivo comma 6. Coerentemente con gli obiettivi espressi dalla L.R. n. 31/2014, al fine di incentivare ed accelerare la fruizione delle strutture esistenti, sulle stesse saranno consentiti gli interventi finalizzati alla manutenzione, alla ristrutturazione, al recupero, al riutilizzo, alla riorganizzazione planivolumetrica ed all'ampliamento a condizione che non comportino ulteriore consumo di suolo. Alla convenzione sono allegati il progetto di fruizione e le misure di inserimento, recupero o mitigazione ambientale.
- 4. Le attrezzature previste alla lettera f), possono essere realizzate dai proprietari privati anche mediante progetto convenzionato d'iniziativa privata.
- 5. Le esistenti attrezzature private di interesse collettivo sono confermate. Relativamente a tali attrezzature sono consentiti gli interventi di cui al precedente comma 3. Il potenziamento o l'insediamento di nuove o diverse attività rispetto a quelle in atto,

anche se avvenga senza esecuzione di opere edilizie, è subordinata a convenzione con l'ente gestore del Parco.

- 6. Nelle aree ricadenti nelle zone di cui al presente articolo, sono consentiti, relativamente alle attrezzature previste alle lettere d), e) ed f) del comma 2, gli interventi di ampliamento di edifici esistenti entro i seguenti indici, calcolati sull'area oggetto dell'intervento:
 - a. superficie coperta (Sc) massima per edifici, attrezzature ed impianti coperti in forma permanente: quella esistente;
 - b. altezza massima (He) degli edifici: sette metri, salvo valori diversi e superiori preesistenti;
 - c. superficie per il verde (SV): cinquanta per cento della superficie dell'area oggetto di intervento, salvo valori diversi e inferiori preesistenti;
 - d. superficie per il parcheggio privato degli autoveicoli (Ppr): adeguata in funzione del tipo di attrezzatura da insediare, del numero di utenti previsto e contraddistinta da la pavimentazione filtrante. A tal fine i progetti devono essere corredati da un'apposita relazione illustrativa dei criteri con cui sono stati dimensionati tali spazi. in ogni caso tale superficie non potrà essere inferiore a 10,00 mq per ogni 33 mq di Sc.
- 7. Nella progettazione e nell'esecuzione degli interventi di cui al comma 5 i complessi boscati naturali o artificiali e le piante isolate esistenti restano soggetti alle norme sulla tutela della vegetazione di cui all'art. 18; l'abbattimento di piante isolate è ammesso solo ove risulti indispensabile alla realizzazione del progetto e deve essere nel progetto ben dettagliato con apposita planimetria indicante le essenze interferenti con l'intervento e quelle di nuovo impianto accompagnato da apposita relazione forestale; l'impianto del bosco è effettuato con vegetazione autoctona mista arborea e arbustiva secondo gli indici ed i criteri dettati dalle leggi e regolamenti forestali vigenti.
- 8. Con particolare perimetro sono contrassegnate le aree temporaneamente indisponibili, in quanto ancora occupate da attrezzature aeroportuali civili. Le aree stesse restano ad ogni effetto subordinate alla disciplina del presente articolo dalla data di cessazione dell'attività aeroportuale. Resta fermo l'obbligo di osservare l'art. 18, comma 6ter, della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e l'art. 147, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 nella realizzazione di nuove opere pubbliche o di pubblica utilità. Non è ammessa l'esecuzione di nuovi volumi o superfici coperte da parte di privati concessionari.
- 9. Sono confermate con le destinazioni in atto le attrezzature di interesse sovra comunale esistenti (Stadio Breda, Centro Scolastico Parco Nord e Ospedale Bassini), nonché la Cascina Centro Parco. Sono conservate, nei limiti della estensione esistente, le aree occupate da impianti tecnologici pubblici, le attrezzature cimiteriali, nonché le attività insediate strettamente pertinenti alla loro funzionalità, come i parcheggi e le aree per fioristi e marmisti, salvo che per collocazione o estensione siano dichiarate incompatibili ai sensi del successivo art. 25. Le aree di proprietà pubblica alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di approvazione del presente PTC, occupate senza titolo o con titolo scaduto e non interessate dalle funzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, sono destinate alla fruizione pubblica del verde, con cessazione di ogni eventuale anteriore diverso uso. Quelle invece occupate con titolo in corso di validità e non interessate dalle funzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, dovranno essere destinate alla fruizione pubblica del verde alla scadenza dello stesso.

10. Per le attrezzature di interesse sovra comunale esistenti indicate al comma precedente e la Cascina Centro Parco sono ammessi tutti gli interventi edilizi necessari nel pubblico interesse, anche in ampliamento dell'esistente, a condizione che non comportino ulteriore consumo di suolo. I relativi progetti sono in ogni caso assoggettati alle disposizioni della vigente disciplina in materia di beni culturali e del paesaggio, Per quanto riguarda il Centro Scolastico i progetti di ampliamento o di riuso di strutture esistenti sono finalizzati alla realizzazione, in quanto compatibile, anche di servizi di uso promiscuo per le attività scolastiche e per il Parco.

Art. 13 - Zona parco agricolo

- 1. Negli ambiti territoriali compresi nella zona parco agricolo, la presenza dell'attività agricola costituisce elemento essenziale del paesaggio nonché fondamentale elemento di connotazione per la struttura naturalistica del territorio. La Zona parco agricolo individua le aree per le quali l'attuazione del Parco viene effettuata con il mantenimento dell'agricoltura, nel rispetto dei caratteri del paesaggio agrario, nonché mediante l'inserimento di funzioni correlati al mondo agricolo, la formazione di percorsi, collegamenti e attrezzature per la pubblica fruizione e mediante la formazione di fasce verdi funzionali alla continuità ecologica del sistema delle aree del Parco e della Rete Ecologica locale e regionale.
- 2. L'attività agricola deve essere esercitata in modo da non comportare alterazione all'ambiente agrario. L'esercizio dell'agricoltura con finalità educative, ricreative e multifunzionali è soggetto alle procedure stabilite all'art. 12 per le attrezzature private asservite all'uso pubblico.
- 3. Nella zona di cui al presente articolo sono consentiti:
 - a. le colture erbacee;
 - b. l'arboricoltura;
 - c. l'allevamento zootecnico sostenibile;
 - d. l'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli coltivati in loco;
 - e. l'attività di florovivaismo;
 - f. l'agriturismo e l'ospitalità rurale, secondo le disposizioni contenute nel regolamento d'uso del Parco;
 - g. la ristorazione basata sulla filiera corta o l'alimentazione a km zero;
 - h. la formazione e l'educazione ambientale:
 - i. le attività ricreative, culturali, sociali, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate alla valorizzazione del territorio, delle attività e del patrimonio rurale;
 - j. gli interventi di bonifica. Qualora i citati interventi non rientrino nel campo di applicazione dell'art. 36 della l.r. 14/98 e s.m.i. e interessino superfici superiori a 3 ettari, gli stessi, per gli aspetti di tutela ambientale e paesaggistica, sono sottoposti al parere del Parco previa presentazione di un progetto che descriva l'attività prevista e gli obiettivi di miglioramento della gestione dei fondi agricoli. Per interventi di bonifica agricola rientranti nel campo di applicazione dell'art. 36 della l.r. 14/98, gli stessi sono sottoposti al parere del Parco previa presentazione della documentazione prevista dalla disciplina attuativa della citata legge regionale. Lo spessore medio dello strato asportato nelle bonifiche non può

superare i cm 50 misurati dal piano di campagna; la quota finale del terreno a bonifica non deve essere inferiore a quella dei terreni limitrofi. La realizzazione delle bonifiche non può comunque comportare l'eliminazione di elementi morfologici e degli elementi di equipaggiamento della campagna, quali piante isolate, filari, fasce alberate e siepi.

- 4. Sono consentiti gli interventi di livellamento finalizzati al miglioramento fondiario non comportanti asportazione di materiale inerte.
- 5. Gli orti annessi alla residenza sono consentiti nei limiti del fabbisogno familiare e in adiacenza all'edificato. Le limitazioni del presente comma non si applicano per le attività previste nei progetti convenzionati di agricoltura sociale, educativa, ricreativa e multifunzionale.
- 6. In tutto il territorio del Parco sono consentiti i soli allevamenti sostenibili. L'ampliamento delle strutture o del numero dei capi allevati degli allevamenti esistenti alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di approvazione del presente PTC, è vietato se non finalizzato ad esigenze di adeguamento a normative vigenti e sopravvenienti o alla trasformazione in allevamenti sostenibili. L'allevamento di animali di bassa corte, è ammesso nei soli limiti del fabbisogno familiare e in adiacenza all'edificato. Le limitazioni del presente comma non si applicano per le attività previste nei progetti convenzionati di agricoltura sociale, educativa, ricreativa e multifunzionale.
- 7. Sono favorite le iniziative di miglioramento delle strutture di allevamento e la conversione delle attività ad alto impatto ambientale in attività di minore impatto che consentano l'ottimale integrazione tra agricoltura, tutela del paesaggio e fruibilità pubblica dei luoghi.
- 8. Per quanto attiene la gestione dei reflui zootecnici, si applicano i divieti della normativa regionale in materia. La distribuzione dei liquami e dei letami è vietata su terreni a riposo o set-aside, tranne nei casi di presenza di copertura vegetale e nel caso di set-aside rotazionale. Lo spandimento dei liquami dovrà essere sempre eseguito a bassa pressione. E' vietata la distribuzione dalla strada.
- 9. Le vasche di stoccaggio dovranno essere dimensionate secondo quanto previsto dalle normative vigenti. Nella realizzazione delle nuove vasche di stoccaggio dovrà essere prevista adeguata mitigazione mediante piantagione con essenze che a maturità raggiungono almeno l'altezza della vasca. Nella gestione delle vasche di stoccaggio, si dovranno applicare corrette tecniche agronomiche di maturazione dei reflui zootecnici in base alla normativa vigente.
- 10. Il solo allevamento a scopo di custodia, stagionale o simili, si configura come attività di servizio e non pratica agricola per cui è limitato a quelli tradizionali a basso impatto ambientale compatibili con le attività di agriturismo e con la fruibilità del Parco.
- 11. Non sono consentiti allevamenti di animali da pelliccia.
- 12. L'edificato rurale costituisce patrimonio da salvaguardare, quale memoria storica e sociale, soggetto tuttavia a recupero, rinnovamento ed alla valorizzazione per usi agricoli e per trasformazioni in destinazioni di cui al successivo comma 14.
- 13 Nella zona di cui al presente articolo, sugli edifici e strutture esistenti, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 27 della l.r. 12/2005; la nuova edificazione, qualora consentita dai commi seguenti, è ammessa solo nei casi in cui sia dimostrato l'avvenuto integrale recupero del patrimonio edilizio

esistente ovvero l'impossibilità del recupero o del riuso dello stesso. Gli eventuali ampliamenti dovranno di norma confermare le sagome, le quote degli orizzontamenti e le partizioni degli alzati del nucleo abitativo rurale e mantenerne i caratteri morfologici e tipologici rilevabili, facendo ricorso all'uso di materiali coerenti con la consolidata tradizione locale.

- 14. Nella zona agricola sono ammesse nuove edificazioni destinate all'attività agricola, entro i limiti di cui all'articolo 59 della l.r. 12/05 ed ai soggetti di cui all'art. 60 della stessa legge e purché realizzate in funzione della conduzione del fondo o per la promozione di attività complementari alla produzione agricola, quali la vendita diretta e la trasformazione dei prodotti, la ristorazione basata sulla filiera corta o l'alimentazione a km zero, l'agriturismo e l'ospitalità rurale, la formazione e l'educazione ambientale, le attività ricreative, culturali, sociali, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, anche in convenzione con enti pubblici, finalizzate alla valorizzazione del territorio, delle attività e del patrimonio rurale.
- 15. Nel caso di cessazione, anche parziale, dell'attività agricola, gli interventi ammessi devono essere regolati all'interno di un piano attuativo esteso all'intera azienda agricola.

 16. Il mutamento della destinazione d'uso, anche senza esecuzione di opere edilizie, comporta variazione essenziale ed è sanzionato ai sensi dell'art. 31, D.P.R. 6 giugno 2001,

n. 380.

- 17. E' consentita l'installazione di tunnel per la copertura temporanea delle colture, da rimuoversi al termine del periodo stagionale di utilizzazione.
- 18. Nella zona di cui al presente articolo non sono consentiti:
 - a. l'insediamento di nuovi impianti e attività produttive extra-agricole e la trasformazione di quelli esistenti se non per attività compatibili con quelle ammesse dalle presenti norme di zona;
 - b. recinzioni delle proprietà se non, previa autorizzazione dell'ente Parco, quelle costituite da siepi di essenze autoctone e quelle strettamente connesse ad esigenze di tutela degli insediamenti edilizi agricoli o extra-agricoli, compresi gli orti, i giardini ed i piazzali di pertinenza, purché in contiguità con l'edificato esistente. Le recinzioni temporanee per attività di allevamento o a protezione delle piantagioni, o di colture di particolare pregio sono ammesse, previa autorizzazione dell'ente gestore del Parco. La realizzazione di recinzioni temporanee è subordinato alla formalizzazione di atto di impegno alla rimozione. Tutte le recinzioni dovranno essere progettate adottando tutte le misure atte a garantire il regolare deflusso delle acque e, laddove necessario, il passaggio della piccola fauna. Tutte le recinzioni permanenti dovranno comunque essere corredate da siepe (utilizzando le specie incluse nell'elenco di cui all'Allegato "B"), preferibilmente collocata all'esterno del lotto da recingere;
 - c. la chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico, a meno di specifica autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco;
 - d. la chiusura degli accessi ai canali ed ai corsi d'acqua;
 - e. l'ammasso anche provvisorio, al di fuori degli ambiti contraddistinti da cantieri temporanei, di materiali di qualsiasi tipo, ad esclusione delle vasche di maturazione dello stallatico e di quelli connessi con la normale pratica agricola, quali stallatico, letame, terricciati, fieni, paglie, stocchi, foraggi insilati, legnami d'opera e da ardere;

- f. gli stoccaggi, i depositi e ogni altra forma di sosta libera ed in pieno campo di letame e pollina ed altre forme di reflui solidi e palabili per una durata superiore ad un mese. La durata del deposito si intende calcolata a partire dal primo giorno in cui si mette in atto tale procedura. Tale accumulo può essere praticato ai soli fini dell'utilizzazione agronomica sui terreni circostanti ed in quantitativi non superiori al fabbisogno di letame dei medesimi e che non sia ripetuto nello stesso luogo per più di una stagione agraria. La distribuzione di pollina dovrà essere eseguita solo dopo il periodo di maturazione ed essiccazione previsto dalla normativa vigente e quando avrà raggiunto un'umidità tale da evitare la diffusione di odori.
- g. l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualsiasi natura, esclusa la segnaletica a servizio del Parco, quella viaria, turistica e di esercizio;
- h. la distruzione o l'alterazione di zone umide, quali canali, fasce marginali dei corsi d'acqua;
- i. le attività produttive industriali e l'artigianato che comportino emissioni di sostanze nocive nell'aria, nell'acqua o sul suolo, ai sensi del D.L.gs 3 aprile 2006, n. 152, anche se di modeste entità;
- j. le attività che comportino l'alterazione permanente degli spazi aperti e delle corti storiche.
- 19. Ad esclusione dei complessi rurali di interesse paesaggistico di cui all'allegato A, per gli edifici ospitanti funzioni extra agricole esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di approvazione del presente PTC, sono ammessi, fatte salve le specifiche disposizioni di cui all'art. 14, gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 27 della l.r. 12/2005; sono inoltre ammessi gli interventi di ampliamenti, purché siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a. rispettino gli indici massimi di cui al precedente comma 14;
 - b. non comportino ulteriore consumo di suolo;
 - c. siano concessi una sola volta per singola unità immobiliare;
- 20. Ad esclusione dei complessi rurali di interesse paesaggistico di cui all'allegato A, sono consentiti interventi di ristrutturazione con ampliamento di edifici residenziali, finalizzati all'adeguamento ai requisiti di cui alla l.r. 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione)."
- 21. L'ente gestore del Parco coordina e promuove programmi ed iniziative per ottenere contributi a favore delle aziende agricole ricadenti nel territorio del Parco ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 86/83 e delle norme regionali, statali e comunitarie di finanziamento dell'agricoltura. Fatte salve le eventuali priorità stabilite dalle leggi statali e regionali di settore, i contributi sono principalmente da destinarsi al rimboschimento, al miglioramento qualitativo e quantitativo degli ambienti vegetali ed al miglioramento dell'impatto dell'agricoltura sull'ambiente, ivi comprese iniziative sperimentali di bioagricoltura, lotta biologica ed integrata, in conformità agli obbiettivi di riqualificazione ambientale del PTC.
- 22. L'ente gestore può proporre agli agricoltori singoli o associati, le cui aziende siano comprese in tutto o in parte nel territorio del Parco, convenzioni aventi principalmente ad oggetto:

- a. la conservazione e la ricostruzione di ambienti naturali, le modalità ed i relativi tempi di attuazione;
- b. la ricostruzione e riqualificazione dell'equipaggiamento naturale e paesaggistico della campagna;
- c. il miglioramento dei livelli di compatibilità ambientale nell'esercizio dell'agricoltura;
- d. l'uso del nome e del marchio del Parco a servizi per prodotti locali che presentino requisito di qualità e che ne soddisfino le finalità;
- e. l'esercizio di attività agrituristica o la gestione di specifici servizi in connessione con il sistema di fruizione del Parco.

Art. 14 - Zona monumentale

- 1. La zona comprende i complessi di interesse storico, monumentale, culturale, paesaggistico ed artistico esistenti nel parco. I complessi debbono essere conservati e valorizzati, sia per quanto concerne l'inserimento architettonico, paesaggistico e ambientale nel Parco, sia favorendone l'uso o l'accessibilità pubblica.
- 2. Nella zona monumentale sono ammesse le attività funzionali alla valorizzazione conservativa del bene tutelato, quali, la residenza, la ristorazione, l'ospitalità, la formazione e l'educazione ambientale, lo sport, le attività ricreative, culturali, sociali, anche in convenzione con enti pubblici.
- 3. Il PTC individua con appositi simboli nelle tavole delle tutele i complessi di valore storico, monumentale, culturale, paesaggistico ed artistico, distinti nelle seguenti categorie:
 - a. complessi rurali di interesse paesaggistico;
 - b. edifici e complessi industriali di interesse storico-paesaggistico-culturale;
 - c. elementi di valore storico-architettonico;
 - d. siti ed opere di interesse archeologico-industriale;

Relativamente ai beni di cui al comma 3 localizzati all'interno del Parco e fatte salve le disposizioni degli Organi dello Stato preposti alla tutela del vincolo di interesse storico e artistico, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 27 della l.r. 12/05.

- 4. Nell'ambito della presente destinazione funzionale, sono ammissibili gli interventi regolarmente depositati presso gli uffici del Parco da operatori antecedentemente all'adozione di tale nuova norma, e finalizzata all'ampliamento ex art. 27, lettera e), sub. 1) della l.r. 12/05 degli immobili di proprietà o legittimamente detenuti, fatte salve le disposizioni degli Organi dello Stato preposti alla tutela del vincolo di interesse storico e artistico, tali interventi saranno ammissibili coerentemente con le rimanenti prescrizioni di zona e nel rispetto del principio della compatibilizzazione e mitigazione degli impatti.
- 5. Fatte salve le disposizioni degli Organi dello Stato preposti alla tutela del vincolo di interesse storico e artistico, i beni di cui al comma 3 potranno anche essere oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia e di ampliamento di cui alla lettere d) ed e) dell'art 27 della l.r. 12/05 che non comportino ulteriore consumo di suolo ed esclusivamente finalizzati alla conservazione ed alla valorizzazione dei beni stessi, previa elaborazione di uno strumento attuativo esteso all'intero complesso edilizio a tal fine individuato dagli strumenti di pianificazione comunale in occasione della la variante di adeguamento dello strumento urbanistico comunale, di cui al precedente art. 4.

- 6. Gli interventi di cui ai commi 3 e 4, ferme le concorrenti competenze degli Organi dello Stato preposti alla tutela del vincolo di interesse storico e artistico, devono comunque:
 - a) essere indirizzati al recupero e al mantenimento dei caratteri storici rilevabili in ordine agli aspetti insediativi tipologici ed alle modalità costruttive;
 - b) mantenere o riproporre gli impianti planivolumetrici;
 - c) confermare o riproporre, nel caso di nuove funzioni e di nuovi impianti planivolumetrici, le sagome, i volumi, le partizioni degli alzati, le proporzioni e, ove possibile, adottare le precedenti quote degli orizzontamenti;
 - d) confermare i materiali di impiego e le tecniche costruttive di tipo tradizionale e coerenti con le consuetudini storiche locali e con l'area protetta;
 - e) essere indirizzati al recupero ed alla conservazione dei caratteri storici rilevabili in ordine agli aspetti insediativi, tipologici ed alle modalità costruttive; i materiali di impiego e le tecniche costruttive devono essere di tipo tradizionale e coerenti alle consuetudini storiche locali; sono da rimuovere gli elementi estranei alle costruzioni
 - f) favorire l'uso o l'accessibilità pubblica dei complessi di valore storico, monumentale, culturale, paesaggistico ed artistico.
- 7. Sono vietate le opere finalizzate a frazionamento immobiliare tra edificio e aree di pertinenza.
- 8. Sono disciplinati dalle norme del presente articolo, ancorché non individuati nelle tavole delle tutele, i rifugi antiaerei e i bunker della seconda guerra mondiale pubblici e privati presenti nel comparto "ex Breda" e nell'adiacente aeroporto civile di Bresso. Di tali manufatti è vietata la demolizione e deve esserne curato il ripristino e, quando occorra, la conservazione e la manutenzione, nonché deve esserne garantita la fruibilità da parte del pubblico, se privati, previa accordi con la proprietà.
- 9. Ferme le concorrenti competenze degli Organi dello Stato preposti alla tutela del vincolo di interesse storico e artistico, i parchi storici, i viali alberati e in genere gli spazi aperti devono essere tutelati sia sotto il profilo del disegno architettonico, sia degli elementi di arredo, sia delle essenze. E' vietato sradicare, danneggiare o abbattere alberi d'alto fusto, salvo i casi di necessità determinati da morte, malattie o pericolosità delle piante stesse per le persone o per le cose. Per l'abbattimento di piante e la loro sostituzione si applicano le norme di tutela della vegetazione previste dal regolamento regionale 5/2007. Giardini, cortili e spazi liberi sono da salvaguardare in ordine alle loro caratteristiche architettoniche e formali; non è consentito l'uso di tali spazi per destinazioni che comportino un degrado ambientale, quali deposito materiali e parcheggio. Non è consentita la loro frammentazione, ad esempio, per l'inserimento di elementi di separazione degli spazi cortilizi interni che possano causare la perdita della leggibilità e la riconoscibilità dello spazio unitario. Non sono ammessi movimenti di terra né modificazioni dell'assetto del suolo. Gli interventi devono essere caratterizzati dalla salvaguardia dei caratteri complessivi dell'ambiente ed in particolare della quantità e qualità degli elementi verdi; dalla salvaguardia dei caratteri tipologici ed architettonici dei fabbricati e degli elementi di definizione degli spazi pubblici. Nella relazione illustrativa dei progetti relativa a tali ambiti devono essere indicate le misure che si intendono adottare per la salvaguardia delle alberature esistenti durante il periodo di attività del cantiere.

- 10. Ferme restando disposizioni di cui ai commi precedenti, la variante di adeguamento dello strumento urbanistico comunale, di cui al precedente art. 4, può attribuire agli immobili compresi nella zona, destinazione ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico ai sensi dell'art. 9, l.r. 11 marzo 2005, n. 12.
- 11. L'edificazione di nuove costruzioni nel contesto circostante, qualora consentita dalle norme di zona, anche esternamente al perimetro del Parco, deve realizzarsi ad una distanza minima dai limiti del complesso individuato ai sensi del comma 3 tale da assicurare l'assenza di interferenze vedutistiche e funzionali con il bene tutelato.
- 12. Negli interventi di cui ai commi 3 e 4, devono in ogni caso essere rispettate e valorizzate le relazioni che i manufatti intrattengono con il contesto paesaggistico immediato e più ampio, con attenta progettazione degli spazi aperti e degli accessi. In particolare devono essere conservati i viali di accesso, le pavimentazioni tradizionali, le alberate, le piantumazioni ed ogni altro elemento storicamente connesso con i beni di cui al comma 1. Sono inoltre da considerare con attenzione le relazioni simboliche e di percezione visiva con altri elementi del paesaggio agrario o urbano.

Art. 15 - Zona di riorganizzazione funzionale

- 1. La zona di riorganizzazione funzionale comprende le aree interessate dalla presenza di strutture produttive e/o tecnologiche, industriali e/o artigianali, o di altre attività pubbliche e private che:
 - a) per il loro stato di degrado, per morfologia dei manufatti presenti, per destinazione d'uso, per funzioni ospitate, si pongano in un rapporto non corretto con il contesto paesaggistico ed ambientale, ovvero che determinino situazioni di particolare criticità ambientale;
 - b) per esigenze di adeguamento produttivo richiedano interventi di ampliamento o di potenziamento impiantistico;
 - c) per esigenze di riorganizzazione funzionale di parti di tessuto urbano richiedano interventi complessivi di ristrutturazione urbanistica;
 - d) risultino di particolare rischio ambientale per la loro interclusione, tangenza o prossimità a zone di particolare interesse naturale e paesaggistico, o a zone ospitanti attività sensibili (come scuole, ospedali, ecc.).
- 2. In detti ambiti il Piano persegue l'obiettivo di garantire nel tempo un'adeguata operazione di riqualificazione ambientale, morfologica e funzionale delle attività e delle strutture esistenti o una più razionale ed efficiente organizzazione degli ambiti di Parco profondamente correlati al tessuto urbanizzato interessato, occorrendo anche con trasferimento degli edifici e/o delle funzioni dichiarate incompatibili ai sensi del successivo art. 25 in ambiti esterni al Parco.
- 3. La riqualificazione degli ambiti di cui al comma precedente è definita in base a piano attuativo o a permesso di costruire convenzionato, di iniziativa pubblica o privata, tra l'ente gestore del Parco, la proprietà e il comune territorialmente interessato. La prevista convenzione prevede norme che, in quanto coerenti con la natura dell'intervento, comportino: accorpamento delle costruzioni; opere di compensazione e mitigazione ambientale; il massimo recupero di aree da integrare al Parco; il miglioramento complessivo della compatibilità ambientale e paesistica degli edifici e del loro contesto.
- 4. Le convenzioni di cui al precedente comma:
 - a) definiscono il tipo di strumento attuativo;

- b) nel rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente, definiscono: le destinazioni funzionali consentite; la tipologia degli interventi ammessi; l'entità in termini volumetrici o di superficie lorda di pavimento dell'intervento; la superficie massima copribile e l'altezza massima. Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere diversi indici edilizi per diversi tipi di intervento, premiando gli interventi che consentano il massimo accorpamento dell'edificato e il maggior recupero di aree da integrare al Parco, o il trasferimento di volumi ospitanti attività incompatibili in ambiti esterni al Parco;
- c) prevedono norme di intervento che comportino: l'accorpamento delle costruzioni; le opere di compensazione e di mitigazione ambientale; il massimo recupero di aree da integrare al Parco; il miglioramento complessivo della compatibilità ambientale e paesistica degli edifici e del loro contesto.
- 5. Le convenzioni di cui ai precedenti commi possono prevedere che, salvo le aree di pertinenza degli edifici, tutte le aree libere siano cedute al comune territorialmente competente come aree per attrezzature pubbliche e siano, per tale effetto, integrate al Parco; possono imporre, a tal fine, una dotazione di aree per attrezzature pubbliche di piano esecutivo anche in misura superiore ai minimi di legge; possono inoltre prevedere anche lo spostamento e la rilocalizzazione di attività incompatibili esistenti nel Parco in quanto in contrasto con le destinazioni di zona. Le convenzioni di cui ai precedenti commi possono infine prevedere che i volumi e le superfici lorde di pavimento degli edifici di cui al comma 1, o parti di esse, possano essere convertite in diritti volumetrici da utilizzarsi in ambiti esterni al perimetro del Parco nel relativo territorio comunale compatibilmente con le norme urbanistiche nello stesso vigenti.
- 6. Per attività diverse da quelle di cui al comma 1 è consentito il mantenimento della funzione produttiva in atto.
- 7 E' vietato l'insediamento di nuove attività produttive moleste e nocive all'igiene ed alla salute pubblica. Le opere di ampliamento e di ristrutturazione urbanistica di funzioni industriali o produttive esistenti, laddove consentite dalle presenti norme, sono ammesse solo in presenza di esigenze che non possano altrimenti soddisfarsi; l'impossibilità di diversa localizzazione dovrà essere adeguatamente dimostrata e documentata mediante presentazione di certificazione di un tecnico abilitato.
- 8. Gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ampliamento, nonché le opere di completamento ed il cambio di destinazione d'uso sono ammessi previa stipulazione di specifica convenzione, di iniziativa privata o pubblica, tra l'ente gestore, la proprietà ed il comune territorialmente interessato; tale convenzione dovrà prevedere un miglioramento complessivo della compatibilità ambientale delle attività, degli edifici e relative pertinenze da verificarsi in ordine ai seguenti fattori:
 - a) maggiore utilità pubblica delle destinazioni d'uso;
 - b) miglioramento estetico e migliore inserimento ambientale e paesaggistico degli edifici e delle relative aree di pertinenza, incremento delle alberature e delle superfici a verde;
 - c) riduzione dell'inquinamento dovuto agli scarichi solidi, liquidi o gassosi, riduzione dei flussi di traffico indotti;
 - d) prevedere che le aree per spazi pubblici, il gioco, lo sport e il tempo libero debbano essere collocate, ove possibile, in ambiti tali da favorire la creazione di

- corridoi paesistici e la continuità tra attrezzature pubbliche a livello comunale ed ambiti ricreativi del Parco;
- e) l'uso di materiali e colori, nonché soluzioni morfologiche e tipologiche coerenti con l'area protetta;
- f) adozione di criteri ecologici e di risparmio energetico favorendo l'utilizzo di fonti energetiche alternative e la diffusione di bioarchitettura.
- 9. E' sempre ammesso il cambio di destinazione d'uso che proponga la riconversione delle strutture esistenti per accogliere attività di servizio al Parco e/o imprenditoriali agricole o agrituristiche di cui all'art. 13, comma 7.
- 10. In assenza della convenzione di cui al comma 1, sugli edifici esistenti sono consentite soltanto le opere di manutenzione ordinaria, nonché gli interventi di adeguamento tecnologico diretti alla riduzione dei fattori di inquinamento.
- 11. E' ammessa la prosecuzione delle attività di gestione dei rifiuti esistenti alla data di istituzione del Parco, avvenuta l'11 giugno 1975, a condizione che ciò non comporti occupazione di ulteriori superfici rispetto a quelle già legittimamente autorizzate.
- 12. Per le aree site nel comune di Cinisello Balsamo, poste tra la via Carolina Romani, la via Per Bresso e l'autostrada A4, le convenzioni di cui al precedente comma 4, devono comunque garantire fasce minime sistemate a verde alberato lungo il tratto autostradale, a nord e lungo le strade a sud.
- 13. Per le aree site nel comune di Bresso, poste tra la via XX Settembre ed il nucleo edificato intercluso di via Leopardi, le convenzioni di cui al precedente comma 4 devono comunque garantire un'idonea fascia verde alberata lungo via XX Settembre.
- 14. Nel caso di interventi che abbiano per esclusivo oggetto funzioni private di interesse collettivo, ai sensi del comma secondo, lettera f), dell'art. 12, si applica la procedura prevista al quarto comma del richiamato articolo 12.
- 15. Fino a quando non verranno stipulate le convenzioni di cui ai commi precedenti, le aree identificate dalla presente zona continueranno ad essere disciplinate dalle previsioni contenute nell'art. 12 «Zona Parco Attrezzato ».

Art. 16 - Zona edificata

- 1. Gli immobili compresi nella zona sono destinati al mantenimento della residenza e delle attività insediate compatibili con il Parco. Gli immobili ospitanti attività incompatibili sono soggetti, ai sensi dell'articolo 25, ad interventi, di iniziativa pubblica o privata, per il mutamento delle attività in corso o il recupero delle relative aree da integrare al Parco.
- 2. Tutti gli interventi ammessi debbono comunque essere finalizzati ai miglioramento complessivo della compatibilità ambientale degli edifici e delle loro pertinenze, da verificarsi in ordine ai seguenti fattori:
 - a) maggiore compatibilità ambientale della destinazione d'uso;
 - b) miglioramento estetico e più positivo inserimento paesaggistica degli edifici e delle loro aree di pertinenza;
 - c) incremento delle alberature e delle superfici a verde;
 - d) riduzione dell'inquinamento indotto;
 - e) riduzione dei flussi di traffico indotti;
 - f) creazione di attrezzature compatibili (culturali, sportive, ricreative e per il tempo libero, ecc.);

- g) adozione di criteri ecologici e di risparmio energetico favorendo l'utilizzo di fonti energetiche alternative.
- 3. È comunque escluso l'insediamento di nuove attività insalubri o moleste e di depositi di materiali all'aperto nonché di medie e grandi strutture di vendita di qualsiasi genere.
- 4. Strumento ordinario per interventi in comparti corrispondenti all'intero perimetro di zona, eventualmente esteso a limitrofe zone di riorganizzazione funzionale e/o ad edifici incompatibili, ovvero corrispondenti a subzone funzionali, è il programma integrato di intervento (PII) disciplinato ai sensi dell'art. 87 e seguenti, LR n. 12/2005; in ogni caso ogni altro strumento di pianificazione attuativa è consentito; la relativa convenzione attuativa è stipulata anche con il Parco, per quanto di sua competenza. Il PII è formato nell'osservanza dei criteri indicati al comma 2, in quanto pertinenti.
- 5. Gli immobili compresi in questa zona possono essere regolati da specifiche prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali da adottarsi con atto di adeguamento di cui all'art. 4, in conformità ai seguenti criteri e disposizioni:
 - a) stabilire la destinazione d'uso degli edifici, anche in difformità rispetto alla destinazione preesistente;
 - b) definire gli interventi consentiti e l'indice di edificabilità ammesso, quest'ultimo anche espresso in misura di incremento percentuale rispetto all'esistente. In ogni, caso lo strumento urbanistico comunale non potrà ammettere, nel caso di presentazione di titolo abilitativo semplice, un'edificabilità complessiva in misura superiore al 10% dell'edificazione preesistente in termini di volume o di superficie lorda di pavimento. Lo strumento urbanistico comunale potrà stabilire limitazioni più restrittive rispetto a quelle indicate al comma successivo, nonché il recupero degli edifici e delle aree edificate a Parco o a servizi pubblici comunali;
 - c) identificare gli immobili e le aree che per loro collocazione o conformazione sono soggette a pianificazione attuativa; in tal caso non si applica la limitazione volumetrica stabilita alla precedente lettera b);
 - d) prevedere, se ritenuto opportuno, diversi indici edilizi per diversi tipi di intervento, premiando gli interventi che consentano il massimo accorpamento dell'edificato e il maggior recupero di aree da integrare al Parco o il trasferimento di volumi ospitanti attività incompatibili da altre parti del Parco;
 - e) prevedere che, salvo le aree di pertinenza degli edifici, tutte le aree libere siano cedute per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale e siano per tale effetto integrate al Parco;
 - f) prevedere che le aree per spazi pubblici a Parco per il gioco, lo sport e il tempo libero debbano essere collocate, ove possibile in ambiti tali da favorire la creazione di corridoi paesistici e la continuità tra attrezzature pubbliche a livello comunale ed ambiti ricreativi del Parco;
 - g) prescrivere, per costruzioni e manufatti in genere, l'uso di materiali e colori, nonché soluzioni morfologiche e tipologiche coerenti con l'area protetta;
 - h) orientare le costruzioni secondo criteri ecologici e di risparmio energetico favorendo l'utilizzo di fonti energetiche alternative e la diffusione di bioarchitettura ed invarianza idraulica, anche attraverso modalità che consentano la riduzione degli oneri concessori e/o particolari incentivi fiscali per gli interventi coerenti con gli obiettivi di tutela e riqualificazione ecologica ed ambientale contenuti nel presente piano e nella normativa vigente;

- g) indirizzare gli interventi al rafforzamento della rete ecologica, anche prevedendo idonee forme di riqualificazione e compensazione basata sui seguenti principi portanti: no net loss of ecological values (nessuna perdita netta di valori ecologici), no unless (nulla a meno di) e mitigation hierarchy (evitare-ridurre-mitigare-compensare).
- 6. Nell'ipotesi di un unico perimetro di piano attuativo, comprendente aree appartenenti al territorio di più Comuni, il piano è approvato da ciascun Comune interessato per la parte di propria competenza, ivi compreso il calcolo delle aree per attrezzature pubbliche e di intesse pubblico o generale, restando per altro unitario il disegno. Le aree individuate per attrezzature pubbliche e di intesse pubblico o generale possono essere diversamente localizzate all'interno del piano esecutivo, con soluzione che garantisca massimo accorpamento al Parco.
- 7. Fino all'approvazione dello strumento attuativo di cui al comma 4 o della variante agli strumenti urbanistici comunali, prevista dal precedente art. 4, negli immobili esistenti sono consentiti interventi di opere interne, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, anche con mutamento di destinazione d'uso e nuove recinzioni.

TITOLO III

Disciplina del Parco Naturale

Art. 17 - Parco Naturale

- 1. Le aree comprese nel Parco Naturale sono prevalentemente destinate a:
 - a) tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche;
 - b) conservare e ripristinare, ove possibile, gli elementi geomorfologici e paesistici;
 - c) mirare ad un uso dei suoli compatibile con le relative qualità naturalistiche;
 - d) tendere alla conservazione ed alla ricostituzione dell'ambiente;
 - e) realizzare l'integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, architettonici e delle attività agro-forestali e tradizionali;
 - f) promuovere e disciplinare la fruizione dell'area a fini scientifici, culturali, educativi e ricreativi.
- 2. Allo scopo di garantire il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel Parco naturale sono vietate le attività e le opere che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:
 - a) catturare, uccidere, danneggiare e disturbare le specie animali nonché introdurre specie estranee all'ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore;
 - b) raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate, nonché introdurre esemplari alloctoni, che possano alterare l'equilibrio naturale;

- c) modificare il regime delle acque, salvo autorizzazione dell'ente gestore;
- d) svolgere attività pubblicitarie;
- e) introdurre ed impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli vitali;
- f) introdurre, da parte dei privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo finalizzato alla distruzione e alla cattura, fatti salvi gli eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore;
- g) accendere fuochi all'aperto;
- h) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;
- i) realizzare nuovi edifici, nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o risanamento conservativo senza alterazione di volumi, se non per la creazione e l'ammodernamento degli impianti igienici;
- j) costruire e modificare strade e infrastrutture in genere, nonché costruire recinzioni, fatto salvo quanto direttamente eseguito dall'ente gestore o dallo stesso autorizzato:
- k) realizzare insediamenti produttivi;
- l) esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;
- m) impiantare campeggi liberi o organizzati e insediamenti turistici di qualsiasi tipo;
- n) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatti salvi gli interventi di normale manutenzione, nonché quanto direttamente eseguito dall'ente gestore, ovvero dallo stesso espressamente autorizzato;
- o) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura, anche se in forma controllata e costruire depositi permanenti o temporanei di materiali di qualsiasi tipo fatto salvo quanto direttamente eseguito dall'ente gestore o dallo stesso autorizzato;
- p) introdurre cani;
- q) organizzare manifestazione folcloristiche o sportive, salvo espressa autorizzazione del Parco:
- r) effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto direttamente eseguito dall'ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzato;
- s) effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree e arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi, fatto salvo quanto direttamente eseguito dall'ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzato;
- t) effettuare studi e ricerche che comportino prelievo in natura e/o altre deroghe di decreti, se non autorizzati dall'ente gestore;
- u) esercitare il pascolo;
- v) produrre rumori, suoni e luci.
- 3. Al fine di mantenere la biodiversità, nella fase progettuale e realizzativa delle opere infrastrutturali che attraversano il Parco naturale devono essere previste adeguate opere di mitigazione e compensazione ambientale.

4. All'interno del Parco Naturale resta fermo l'obbligo di osservare l'art. 18, comma 6ter, della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e l'art. 147, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 nella realizzazione di interventi pubblici.

TITOLO IV

Norme di settore

Art. 18 - Norme di tutela e prescrizioni per la salvaguardia della vegetazione

- 1. Gli ambiti boscati, le macchie arbustive e/o arboree, ivi comprese quelle di contorno a fiumi e canali, le zone umide e le aree di emergenza vegetazionale e floristica, costituiscono elementi di interesse naturale e paesaggistico, il cui ecosistema complesso è sottoposto a particolare tutela; gli interventi devono tendere alla conservazione e alla ricostituzione della vegetazione in equilibrio con l'ambiente (climax), favorendo la diffusione delle specie autoctone e in particolare delle loro provenienze locali.
- 2. In tutto il Parco gli interventi sulle superfici forestali, così come definite dalle leggi vigenti, sono disciplinati dalle disposizioni previste dalla L.R. 31/08, dal regolamento regionale 20 luglio 2007 n. 5 e s.m.i. (Norme Forestali Regionali), dal Piano di Indirizzo Forestale di cui all'art. 47 della L.R. 31/08, ove approvato, e dal presente piano, e si applicano le seguenti disposizioni:
 - a. gli interventi nei boschi devono favorire l'evoluzione della vegetazione verso la massima espressione delle potenzialità naturali, evitando lo sviluppo delle specie alloctone e creando migliori condizioni per la loro graduale sostituzione con le specie autoctone;
 - b. l'intervento di diradamento forestale a carico di specie definite autoctone, secondo l'elenco di cui all'allegato B alle presenti norme, mira, nei casi di locale presenza di buoni popolamenti delle specie autoctone, alla riduzione di fitopatie o attacchi parassitari e all'eliminazione di individui o polloni in soprannumero, con l'obiettivo di raggiungere una mescolanza che abbia il numero di specie locali più elevato possibile;
 - c. è favorito ogni intervento atto a contenere o eliminare ridurre il contingente di specie esotiche, in particolare quelle aliene, cioè quelle a carattere infestante dannose per la conservazione della biodiversità (art. 52 del R.R. 5/07);
 - d. L'avvio di procedimenti autorizzativi previsti dalla sopraccitata legislazione forestale è in ogni caso successivo all'avvenuto rilascio, nei casi previsti, di autorizzazione paesaggistica da parte dell'ente competente in materia di esercizio delle funzioni paesaggistiche di cui alla normativa vigente.
- 3. Le zone umide, naturali o artificiali, così come definite dall'art. 1 della Convenzione di Ramsar del 1971, possono essere attivamente conservate nel loro stato naturale, impedendone, all'occorrenza, lo spontaneo riempimento; dev'essere mantenuta, ricostituita e migliorata, ove opportuno, l'alimentazione idrica, superficiale e di falda; devono essere eseguiti, ove necessario, gli interventi di contenimento della vegetazione spontanea necessari al medesimo fine.
- 4. Gli interventi di cui al comma 3 sono ammessi con le seguenti procedure:
 - a. fatto salvo l'eventuale obbligo dell'autorizzazione paesaggistica, sono soggette a comunicazione all'ente gestore, almeno sessanta giorni prima dell'esecuzione, le

- opere finalizzate al mantenimento, alla ricostituzione ed al miglioramento dell'alimentazione idrica, nonché la risagomatura del fondo e la captazione delle acque;
- b. fatto salvo l'eventuale obbligo dell'autorizzazione paesaggistica, è soggetto a comunicazione all'ente gestore, almeno sessanta giorni prima dell'esecuzione, l'intervento colturale e di contenimento della vegetazione spontanea, che tenga conto anche delle esigenze riproduttive delle varie specie faunistiche; per lo sfalcio del canneto la comunicazione deve indicare anche le modalità di asportazione delle parti recise.
- 5. In tutto il territorio del Parco è ammessa la creazione di zone umide artificiali a carattere naturalistico, il cui progetto è approvato dal Parco. Per tali nuove zone umide si applicano le disposizioni delle relative destinazioni funzionali.
- 6. Ferme restando le disposizioni di zona di cui al titolo II del PTC e fatti salvi gli interventi consentiti dai commi precedenti, nelle aree boscate e nelle zone umide è vietato:
 - a. l'esercizio dell'agricoltura in qualsiasi forma, ad eccezione dell'attività agricola in essere che dovrà favorire forme a basso impatto ambientale e pratiche tese al sostegno della Rete Ecologica, nel rispetto degli elementi naturali presenti;
 - b. qualsiasi intervento di trasformazione d'uso del suolo;
 - c. bonificare, riempire, danneggiare, prosciugare o alterare le zone umide;
 - d. attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatti salvi gli interventi mirati al miglioramento o alla conservazione delle zone umide;
 - e. usare antiparassitari ed erbicidi;
 - f. spandere fanghi di depurazione;
 - g. introdurre specie vegetali e animali estranee all'ambiente;
 - h. organizzare attività pubblicitarie o manifestazioni folkloristiche o sportive;
 - i. collocare campeggi anche mobili;
 - j. disturbare, danneggiare e catturare animali selvatici, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane e giacigli, fatti salvi gli interventi di carattere igienico-sanitario di tutela dell'ambiente e la ricerca scientifica e quanto disciplinato dai piani faunistico-venatori e dai piani ittici provinciali e/o regionali e/o della Città Metropolitana;
 - k. erigere recinzioni ad eccezione di quelle a tutela di fabbricati o impianti compresi gli orti, i giardini e i piazzali di relativa pertinenza e, previa autorizzazione dell'ente gestore, delle recinzioni temporanee a protezione di macchie di nuova vegetazione, o di aree di intervento, nonché di aree che debbano temporaneamente essere escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o di ricerca scientifica, ovvero per ragioni di tutela della pubblica incolumità, con l'obbligo di realizzarla ad una altezza di almeno 20 cm dal piano di campagna, al fine di permettere il passaggio della fauna selvatica. Il rilascio di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di recinzioni temporanee è subordinato alla formalizzazione di atto di impegno alla rimozione;
 - l. estirpare, rimuovere o distruggere siepi e fasce arbustive o arboree delimitanti campi o proprietà.
- 7. Il Parco favorisce l'incremento delle superfici boscate ed il loro miglioramento qualitativo, secondo i disposti della L.R. 31/08.

- 8. L'ente gestore può attivare convenzioni con i proprietari delle aree finalizzate al miglioramento vegetazionale delle aree stesse attraverso la messa a dimora di piantine forestali e/o la semina diretta di specie dall'ente gestore ovvero attraverso un più complesso intervento di riqualificazione boschiva progettato dall'ente gestore stesso ed eventualmente eseguito dal privato.
- 9. Gli elementi vegetali di equipaggiamento delle superfici agricole, sia arborei che arbustivi, quali le piante isolate, i filari, le siepi e le fasce alberate, sono tutelati dal presente piano in conformità al regolamento di cui all'art. 4, comma 6, della l.r. 86/83 e s.m.i., anche se esclusi dalla definizione di bosco di cui alla normativa forestale vigente; l'esercizio delle ordinarie pratiche agricole deve pertanto favorirne il mantenimento e l'ulteriore diffusione.
- 10. In tutto il territorio del Parco il taglio di piante isolate e di quelle dei giardini o dei parchi privati e pubblici è soggetto a preventiva istanza di taglio all'ente gestore del Parco; sono consentiti, previa preventiva istanza di potatura all'ente gestore del Parco, la potatura nei giardini e parchi pubblici e privati.
- 11. Per il taglio di piante isolate in parchi e giardini è prescritta la sostituzione degli individui da abbattere con esemplari preferibilmente della stessa specie e nel rispetto dei disegni originari. Nel caso di interventi edilizi che in qualsiasi misura interferiscano con la vegetazione arborea ed arbustiva, nonché con la flora erbacea nemorale esistente, il proponente l'intervento dovrà indicare quali attenzioni prestare per la salvaguardia del patrimonio vegetale. La presenza di tale vegetazione e le distanze dagli interventi edilizi proposti dovranno essere indicate nell'istanza di autorizzazione paesaggistica, ove prevista, o in altre istanze tese ad ottenere l'autorizzazione all'esecuzione di opere, con particolare riguardo a quelle opere che, pur non incidendo sull'aspetto esteriore dei luoghi, intervengono con modificazioni del sottosuolo.
- 14. L'arboricoltura è soggetta a preventiva istanza all'ente gestore del Parco completa di progetto. Il Parco, in sede di autorizzazione, potrà porre limiti e prescrizioni all'esercizio della stessa.
- 15. La raccolta della flora spontanea e dei funghi è disciplinata rispettivamente dalla legge regionale 31/08, e successive modifiche e dalla l.r. 10/08.
- 16. La tutela della piccola fauna è disciplinata dalla l.r. 10/08.

Art. 19 - Norme di tutela del patrimonio faunistico

- 1. L'ente gestore del Parco persegue l'obiettivo della tutela e del potenziamento della fauna autoctona; sono considerate autoctone le specie presenti nell'ambiente in tempi storici e documentate come tali.
- 2. La tutela del patrimonio faunistico è finalizzata a:
 - a. riqualificare gradualmente ambienti idonei per la conservazione e il potenziamento della fauna autoctone;
 - b. disciplinare i prelievi faunistici in zone di particolare tutela;
 - c. eliminare le specie alloctone invasive che costituiscono una minaccia alla conservazione della fauna autoctone ed alla biodiversità.
- 3. È vietata l'introduzione di qualsiasi specie faunistica non autoctona nell'intero territorio dell'area protetta.
- 4. L'ente gestore può, in funzione del recupero o della riqualificazione naturalistica ai fini faunistici di aree agricole, boschive o incolte, stabilire forme di collaborazione, anche

attraverso convenzioni, con le organizzazioni agricole, le associazioni di protezione ambientale, le aziende agrituristiche presenti sul territorio.

- 5. La tutela della piccola fauna è disciplinata dalla l.r. 10/08.
- 6. per quanto attiene le nuove infrastrutture lineari, se ammissibili in quanto conformi alle norme di zona, il Parco dovrà verificare che esse siano dotate di corridoi ecologici adeguati a garantire lo spostamento della fauna all'interno dell'area protetta.

Art. 20 - Tutela idrologica ed idrogeologica

- 1. Il fiume Seveso, le sue acque, l'alveo, la relativa fascia fluviale di tutela paesaggistica, i canali ed i bacini naturali ed artificiali, i loro ambiti territoriali di pertinenza, i boschi, i prati, le macchie arbustive e la rete ecologica in genere sono tra gli elementi naturali fondamentali caratterizzanti il Parco, oggetto di salvaguardia e tutela. Tutti gli interventi nonché le utilizzazioni delle acque del fiume e delle relative fasce fluviali devono rispondere agli obiettivi di tutela, rinaturalizzazione e recupero ambientale.
- 2. All'interno del territorio del Parco sono vigenti:
- il Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001, contenente la delimitazione delle fasce fluviali e relativa regolamentazione di uso del suolo funzionale ad assicurare ai corsi d'acqua un adeguato spazio di deflusso e l'espansione delle piene;
- il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, adottato il 17 dicembre 2015, contenente le mappe delle aree allagabili e degli elementi esposti a rischio, nonché le misure finalizzate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato per il sistema insediativo ed infrastrutturale:
- il Piano di Gestione delle Acque, adottato il 17 dicembre 2015, contenente disposizioni inerenti l'obiettivo del raggiungimento o mantenimento del buono stato per tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei;

le norme summenzionate sono cogenti e sovraordinate alle presenti norme.

- 3. Gli interventi di difesa del suolo e di regimazione idraulica, nonché quelli finalizzati al recupero ambientale, devono privilegiare il ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica, utilizzando prevalentemente materiale vivo, così da ottenere un migliore inserimento dell'opera nell'ambiente naturale; a tal fine si fa riferimento alla "Direttiva concernente criteri ed indirizzi per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul territorio della Regione" approvata con d.g.r. n. VI/6586 del 19 dicembre 1995 ed al "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" approvato con d.g.r. 29 febbraio 2000, n. VI/48740; tutti gli interventi sul corso d'acqua sono comunque soggetti all'autorizzazione dell'ente gestore del Parco.
- 4. Nelle aree interessate dagli elementi morfologici di cui al comma 1, sono vietati i movimenti di terreno, gli sbancamenti, i livellamenti, anche per fini agricoli ed ogni altro intervento che possa creare discontinuità visuali ed estetiche nel paesaggio, con alterazione della morfologia originaria dei luoghi; sono ammesse esclusivamente le opere di difesa e di consolidamento dei terreni; tali interventi devono essere comunque eseguiti preferibilmente mediante l'uso delle tecniche di ingegneria naturalistica, facendo riferimento al "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" approvato con d.g.r. 29 febbraio 2000, n. VI/48740, tranne i casi di dimostrata impossibilità all'esecuzione secondo le predette tecniche.

- 5. I canali naturali e artificiali, i fontanili e le teste di fontanile, costituenti la rete irrigua secondaria e terziaria, sono elementi di fondamentale importanza del Parco, la cui tutela consente di mantenere e migliorare l'assetto ecologico complessivo degli ecosistemi e devono essere pertanto attivamente conservati nel loro percorso; sono vietati gli interventi di rettificazione ed impermeabilizzazione del fondo e delle sponde, nonché gli interventi di copertura o tombinatura; sono autorizzabili dall'ente gestore del Parco esclusivamente gli interventi che si rendano necessari per eliminare localizzate perdite d'alveo e conseguire un efficace risparmio della risorsa idrica anche attraverso l'impermeabilizzazione ovvero mediante l'installazione di elementi prefabbricati dei tratti corrispondenti ai canali di ultima derivazione con presenza discontinua di acqua; il progetto di miglioramento della gestione della risorsa irrigua dovrà essere autorizzato dall'ente gestore del Parco il quale, in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, potrà prevedere tutte quelle misure compensative e di mitigazione ambientale che riterrà opportune per l'ambito specifico di intervento. Gli elementi prefabbricati, in particolare, non dovranno presentare emergenze dal suolo, bensì essere completamente interrati ed installati in modo tale da garantire che le sponde, per un'altezza di almeno trenta centimetri, possano naturalmente vegetare. Gli Uffici del Parco valuteranno l'adeguatezza dei progetti di impermeabilizzazione dei tratti e le dimensioni, le misure di protezione, di mitigazione e di compensazione ambientale necessarie per garantire la tutela della risorsa irrigua e degli habitat naturali che in essa si sono instaurati e sviluppati. Per le opere di manutenzione e di sistemazione si utilizzano preferibilmente le tecniche di ingegneria naturalistica di cui al comma 3. Il taglio della vegetazione arborea di ripa, finalizzato alla pulizia delle sponde, è ammesso, previa istanza di taglio proposta all'ente gestore, a condizione che, fatte salve esigenze di funzionalità idraulica, siano mantenute le ceppaie e le piante di alto fusto. E' vietato l'utilizzo di erbicidi e del fuoco per la pulizia delle sponde del corso d'acqua. Per i canali, i fontanili, le teste di fontanile, le zone umide, sia di origine naturale che artificiale, si applicano le norme di tutela di cui all'art. 18, commi 3, 4 e 5.
- 6. Nelle aree adiacenti all'asta del fiume Seveso, al fine di ridurre le superfici impermeabilizzate che concorrono ad un sovraccarico idraulico del corso d'acqua; gli strumenti urbanistici dei comuni del Parco, in sede di adeguamento di cui all'articolo 4, devono, con riferimento alle coperture di parcheggi o grandi superfici, pubblici e privati, esistenti e di progetto, promuovere tecniche che permettano un certo grado di infiltrazione delle acque nel sottosuolo.
- 7. Al fine del miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali, gli scarichi nel fiume Seveso o immessi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, devono necessariamente rispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di qualità come individuati nel Programma di tutela e uso delle acque approvato con Deliberazione n. 2244 del 29 marzo 2006. E' comunque vietata l'immissione di acque che comportino il peggioramento della qualità delle acque del corpo recettore; l'attivazione di qualsiasi scarico terminale da insediamento civile, produttivo e da pubblica fognatura, nei corpi idrici superficiali e nel suolo, sono subordinati al parere dell'ente gestore del Parco, fermo restando quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente in materia.
- 8. I comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente PTC dettano, per gli elementi morfologici di cui al comma 1 prossimi all'area protetta, apposite norme di conservazione e di utilizzazione compatibili con i principi di tutela indicati al comma.

Art. 21 - Prevenzione incendi

1. Per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, ai fini della difesa dagli incendi e della conservazione del patrimonio boschivo, l'ente gestore esercita le funzioni attribuite dalla L. 21 novembre 2000, n. 353 (art. 8), dalla l.r. 31/08, al R.R. 5/07, ed, in particolare, dal Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi anno 2009, in conformità ai divieti di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Art. 22 - Infrastrutture stradali e ferroviarie - Circolazione - Parcheggi

- 1. Il Piano territoriale indica la maglia fondamentale della viabilità pubblica interna al Parco. Per le strade di futura realizzazione, laddove previste, si rimanda alla tavola delle tutele.
- 2. Alle strade e alle infrastrutture ferroviarie esistenti e di progetto ed alle relative fasce di rispetto e di salvaguardia, si applicano le vigenti norme nazionali e regionali.
- 3. Fatte salve le procedure di valutazione di impatto ambientale per le opere di cui al d.p.c.m. 10 agosto 1988, n. 377, i progetti per la realizzazione delle nuove strade, non sottoposti a valutazione d'impatto ambientale (VIA), sono soggetti all'autorizzazione dell'ente gestore del Parco, limitatamente alla porzione compresa all'interno del Parco.
- 4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del d.p.c.m. 377/88, i progetti di ampliamento o rettifica delle strade statali o provinciali esistenti, per la porzione compresa nel Parco, sono sottoposti al parere dell'ente gestore, il quale, ove il progetto comporti rilevanti conseguenze ecologiche ed ambientali, può richiedere le misure di compensazione e mitigazione necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di tutela ed il miglior inserimento dell'opera.
- 5. il parere del Parco di cui al comma 4, concerne in particolare:
 - a. l'inserimento dell'opera nel Parco sotto il profilo architettonico e paesaggistico;
 - b. le particolari cautele per la riduzione dell'effetto di barriera dell'opera prevista, sia sotto il profilo visuale che sotto il profilo funzionale, in particolare per quanto riguarda le necessità di collegamento tra le diverse parti del Parco;
 - c. il tipo di finitura dei ciglio stradale, in modo da escludere l'accesso veicolare delle aree verdi
 - d. la continuità ecologica del territorio protetto.
- 6. L'apertura di nuove strade rispetto a quelle individuate al precedente comma 1 non è consentita, se non di quelle di mero accesso da parte di privati per le quali deve essere comunque acquisita l'autorizzazione dell'ente gestore del Parco. Anche per questi interventi il Parco può richiedere le misure di compensazione e mitigazione necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di tutela ed il miglior inserimento dell'opera
- 7. Lungo tutte le strade del Parco è vietata l'apposizione di cartelli pubblicitari; le concessioni in atto, alla loro naturale scadenza, non possono essere rinnovate o prorogate.
- 8. Non sono ammessi nuovi distributori di carburante, ad eccezione della zona riservata alla pianificazione comunale e delle fasce di rispetto definite dal Codice della Strada attestate sulla viabilità di interesse sovracomunale, collocate lontano da zone naturalistiche di particolare interesse. Nella progettazione delle strutture connesse alle

attività di distribuzione del carburante, le strutture edificate per funzioni accessorie e complementari a quella principale non dovranno avere una superficie coperta superiore al 10% dell'area di intervento; dovranno inoltre essere oggetto di tutti gli interventi finalizzati al miglioramento complessivo della compatibilità ambientale degli edifici e delle loro pertinenze da verificarsi in ordine ai seguenti fattori:

- a. miglioramento estetico e più positivo inserimento degli edifici e delle loro aree di pertinenza;
- b. incremento delle alberature e delle superfici a verde;
- c. riduzione dell'inquinamento acustico, luminoso e visivo;
- d. regolarizzazione dei flussi di traffico indotti;
- e. creazione di attrezzature compatibili con la fruizione del Parco.

Nelle fasce di rispetto definite dal Codice della Strada sono altresì ammessi, gli impianti di distribuzione del metano per autotrazione previo accordo tra il Comune e il Parco.

- 9. Il verde e le attrezzature del Parco di norma sono estese anche alle fasce di rispetto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i., con esclusione comunque di opere edilizie in rilevato. Le relative recinzioni debbono essere realizzate in siepe o rete metallica.
- 10. La circolazione dei veicoli a motore è consentita solo su strade pubbliche, nelle aree a parcheggio e per l'accesso agli edifici, nonché nella zona di riorganizzazione funzionale ed in genere nelle aree edificate.
- 11. I mezzi pubblici di servizio, soccorso, vigilanza, i mezzi agricoli delle aziende operanti all'interno del Parco, i mezzi abilitati al trasporto di disabili, nonché tutti i mezzi a vario titolo autorizzati dall'ente gestore dell'area protetta hanno facoltà di circolare esclusivamente sulle strade o percorsi carrabili.
- 12. Il Parco e i Comuni del Parco realizzano i parcheggi in corrispondenza delle attrezzature e delle zone di maggiore accessibilità pubblica al Parco. 13. Nella definizione architettonica delle aree di parcheggio si dovrà tener conto dell'inserimento ambientale nel Parco e delle necessità di drenaggio urbano sostenibile, soprattutto per quanto riguarda la pavimentazione, di tipo permeabile, così da permettere il parziale mantenimento del tappeto erboso ed un certo grado di infiltrazione delle acque nel sottosuolo, le piantumazioni interne e le cortine alberate di contorno, nonché gli accessi per il migliore collegamento al sistema dei percorsi pedonali e ciclabili di progetto ed esistenti all'interno del Parco.

Art. 23 - Reti di distribuzione, impianti tecnologici e speciali

- 1. L'utilizzazione o l'attraversamento di terreni interessati dal presente PTC per la posa di linee o reti di servizi pubblici, elettrodotti, oleodotti, gasdotti, dei nuovi impianti di fognatura e di altre reti di distribuzione di livello locale fatti salvi gli allacciamenti delle singole utenze agli impianti esistenti nonché lo sviluppo, il potenziamento, la modificazione dell'ubicazione o del percorso di quelli esistenti sono ammessi solo con l'osservanza delle tutele previste dagli articoli 18 e 20 e previo rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie.
- 2. La realizzazione di opere di fognatura, opere per la depurazione, canali idrici e scolmatori, qualora motivata da specifiche esigenze che rendano impossibile la localizzazione dei predetti impianti su aree esterne al Parco, deve essere coerente con il Piano d'Ambito e con le disposizioni dell'Autorità di Bacino; la relativa progettazione

deve garantire che le acque in uscita dagli impianti di depurazione non abbiano recapito diretto nei corsi d'acqua naturali, prevedendo uno specifico post-trattamento da organizzare come zone umide a carattere naturalistico. Tali opere ed impianti sono ammessi con le procedure previste dalla l.r. 86/83, art. 18, comma 6ter e dalla d.g.r. X/990 del 29 novembre 2013 (BURL 12 febbraio 2014, n.7)

- 3. Per i depuratori e gli impianti tecnologici esistenti, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli adeguamenti e gli ampliamenti funzionali.
- 4. Sono comunque consentiti in tutto il territorio del Parco gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle reti tecnologiche esistenti, purché da ciò non ne derivi danno ambientale né aggravamento degli effetti di barriera; sono inoltre consentiti, gli allacciamenti urgenti e quelli provvisori, della durata di anni uno, rinnovabili.
- 5. Ove le opere di cui ai commi precedenti siano realizzabili nel sottosuolo delle strade esistenti di pubblica comunicazione, senza che ne derivi danno alcuno né aggravamento degli effetti di barriera relativi, le stesse sono subordinate alle autorizzazioni di cui al presente Piano ed alla vigente normativa in materia di beni culturali e paesaggistici.

Art. 24 - Attività per il tempo libero

- 1. La fruizione del Parco in funzione ricreativa, educativa, culturale e sociale, da parte del pubblico è una delle finalità del presente Piano, subordinatamente alle esigenze di tutela dell'ambiente naturale e di salvaguardia dell'attività agricola; gli interventi nel settore perseguono i seguenti obbiettivi:
 - a. recupero delle zone di interesse ambientale destinate alla fruibilità pubblica, diretto alla riqualificazione delle medesime con finalità sociali e culturali ed altri usi compatibili da parte del pubblico;
 - b. riequilibrio dei flussi e delle utenze all'interno del territorio del Parco per promuovere la fruizione del Parco stesso evitando fenomeni di eccessiva concentrazione o di incontrollata diffusione, incompatibili con la difesa ed il recupero dell'ambiente e con le attività agricole e forestali;
 - c. fruizione integrata e complementare degli elementi naturali del territorio, esistenti o recuperati, delle attrezzature, delle preesistenze storicomonumentali;
 - d. riqualificazione ambientale delle aree degradate e delle attrezzature esistenti in funzione ricreativa, didattica, educativa, culturale, turistica e sportiva;
 - e. riuso e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente.
- 2. Le zone di Parco costituiscono ad ogni effetto di legge unico Parco fruibile per l'esercizio di attività per il tempo libero, il gioco e lo sport, compatibilmente con la titolarità delle aree, le previsioni di zona, le attrezzature esistenti, nel rispetto delle attività agricole e delle esigenze di protezione della flora, della fauna e di tutela del paesaggio.
- 3. Al fine di garantire la migliore conservazione degli ecosistemi e di evitare disturbo alla nidificazione, alla fauna ed evitare il calpestio della flora spontanea, la fruizione pubblica del Parco dovrà avvenire utilizzando i percorsi, i sentieri e le piste ciclabili esistenti.
- 4. L'attività equestre è vietata.

- 5. Fatte salve le previsioni di zona e le limitazioni di cui agli articoli precedenti, lo svolgimento di manifestazioni folkloristiche e sportive di qualsiasi genere deve essere preventivamente autorizzato dall'ente gestore, il quale, in tale sede, potrà dettare tutte le opportune prescrizioni in relazione agli ambienti interessatile condizioni per la tutela della flora, della fauna e del paesaggio, nonché la prestazione di garanzia fideiussoria per gli eventuali danni. E fatta salva ogni competenza dell'Autorità di pubblica sicurezza.

 6. Con regolamento d'uso sono stabilite le norme di comportamento da parte del pubblico, le disposizioni per la tutela del verde, le limitazioni d'uso delle aree di proprietà pubblica, le norme relative alla circolazione e alla sosta dei veicoli; le norme relative all'uso delle attrezzature per il tempo libero, degli accessi al Parco, dei percorsi
- 7. L'ente gestore, mediante convenzione, promuove la collaborazione dei privati proprietari per la promozione di funzioni ed attività compatibili, per la conservazione ed il recupero dell'ambiente, della vegetazione e della fauna; la convenzione, compatibilmente con la disponibilità di risorse economiche, potrà prevedere la concessione in favore del privato dei contributi o incentivi per il conseguimento delle finalità del piano.

pedonali e ciclabili, dei parcheggi, dei punti di ristoro e di svago fissi o ambulanti.

Art. 25 - Attività incompatibili

- 1. Il Piano individua gli edifici e le aree ospitanti attività incompatibili con le prioritarie finalità ambientali delle zone; l'incompatibilità può discendere sia dalla localizzazione dell'edificio nel contesto del Parco (incompatibilità per localizzazione), sia dall'utilizzazione dell'edificio per destinazioni in contrasto con il Parco (incompatibilità per destinazione d'uso). L'elenco degli edifici e delle aree incompatibili di entrambe le specie può essere successivamente integrato dal comune, nella variante di adeguamento prevista dal precedente art. 4.
- 2. Gli edifici e le aree incompatibili sono destinati al trasferimento delle attività o alla riconversione in usi conformi alle destinazioni di zona, secondo le norme del Piano.
- 3. Al fine di garantire il recupero delle aree ospitanti attività incompatibili e degli edifici in esse insistenti, l'ente gestore del Parco può predisporre, in coerenza con le finalità del presente Piano, un regolamento per il recupero degli edifici incompatibili.
- 4. Il regolamento per il recupero degli edifici incompatibili, da approvarsi anche per stralci funzionali corrispondenti ad ogni singola area da recuperare, deve individuare, nel rispetto dei parametri edilizi relativi alla destinazione funzionale di competenza, le destinazioni finali delle aree individuate, prevedendo, in particolare, modalità di recupero che privilegino un assetto finalizzato alla valorizzazione delle caratteristiche ambientali del Parco. Il citato regolamento potrà inoltre indicare le modalità ed i termini per la cessazione delle attività definite incompatibili, nonché gli interventi di adeguamento necessari al riutilizzo ed alla valorizzazione dei manufatti edilizi esistenti o alla prosecuzione delle attività esistenti ritenute compatibili.
- 5. Il recupero delle aree può essere proposto ed attuato dall'ente gestore, da altre amministrazioni pubbliche, nonché da privati proprietari; nell'ipotesi in cui il recupero sia proposto e/o attuato da privati, l'intervento è soggetto ad apposita convenzione con l'ente gestore del Parco e con il comune territorialmente interessato; alla convenzione deve essere allegato il progetto relativo all'intervento medesimo contenente:

- a. una relazione nella quale venga proposta un'analisi dettagliata delle condizioni di degrado ambientale dell'area;
- b. una relazione contenente le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, pedologiche ed idrogeologiche del sito, nonché quelle di carattere naturalistico ambientale, analizzando inoltre eventuali fenomeni di inquinamento del suolo e delle acque;
- c. una valutazione dei rischi connessi al degrado e ai rispettivi fenomeni generatori, nonché le indicazioni progettuali finalizzate al superamento della situazione di degrado e per la bonifica e la sistemazione del sito;
- d. una valutazione del degrado paesaggistico con le indicazioni per il ripristino e l'inserimento paesaggistico ambientale delle opere proposte per la sistemazione del sito;
- e. gli elaborati grafici, fotografie, indagini ed eventuali relazioni tecniche specifiche, atte a rappresentare, in scala adeguata, lo stato di fatto e le opere da realizzare;
- f. il computo metrico estimativo delle opere di recupero ambientale; in sede di convenzione potrà essere richiesta dall'ente gestore del Parco una fidejussione di valore pari all'importo dei lavori di recupero ambientale.
- 6. Nel caso in cui la destinazione finale dell'area sia di fruizione ricreativa, il progetto convenzionato di cui al comma 5, deve comunque contenere:
 - a. l'ubicazione, l'estensione e l'attrezzatura delle aree a verde ed a parcheggio;
 - b. la localizzazione di tutti gli interventi previsti;
 - c. la disposizione e le caratteristiche degli impianti a rete, nonché la loro connessione alle reti comunali e di allontanamento dei reflui;
 - d. le modalità di fruizione.
- 7. I proprietari o i titolari di diritti sui beni di cui al comma 1 devono provvedere alla custodia, alla manutenzione e al decoro degli stessi, anche al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive, nonché situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana. Le aree devono essere adeguatamente recintate e sottoposte ad interventi periodici di pulizia, cura del verde, e, se necessario, di disinfestazione o di derattizzazione. In particolari situazioni di rischio dovute alla presenza di amianto, serbatoi, linee di raccolta e smaltimento delle acque si deve provvedere al mantenimento in efficienza e sicurezza delle strutture interessate o alla loro bonifica.
- 8. L'Ente Gestore, qualora accerti che lo stato di abbandono, di degrado urbano e di incuria delle aree e/o degli edifici di cui al comma 1 determini pericolo per la sicurezza, o per la salubrità o l'incolumità pubblica, oppure disagio per il decoro e la qualità urbana, diffida i soggetti di cui al precedente comma ad eseguire interventi di ripristino, pulizia e messa in sicurezza delle aree. Ferma restando ogni ulteriore valutazione, ai fini del presente Articolo si presumono abbandonati gli edifici che non siano manutenuti e utilizzati per più di cinque anni, ove tale non utilizzo riguardi almeno il 90% delle loro superfici.
- 9. Entro 120 giorni dalla notificazione della diffida di cui al comma precedente i proprietari o i titolari di diritti su detti immobili devono presentare un progetto preliminare per l'esecuzione degli interventi di sistemazione e di manutenzione, o per la riconversione funzionale degli immobili in conformità con le previsioni del Piano,

allegando una relazione che espliciti le modalità e i tempi per l'esecuzione degli interventi sistemazione o di recupero urbano e di riqualificazione sociale e funzionale.

- 10. Decorso il termine di cui al precedente comma e constatata l'inerzia dei proprietari o dei titolari di diritti su tali beni, l'Ente Gestore del Parco, fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme in vigore, può provvedere in via sostitutiva all'esecuzione di interventi di sistemazione, di manutenzione e di pulizia degli immobili, nonché a mettere in sicurezza le aree. Le relative spese sostenute dal Parco dovranno essere rimborsate dai proprietari o titolari di diritti su tali beni entro trenta giorni dalla richiesta e, in difetto, tali spese saranno riscosse coattivamente con la procedura prevista dalla normativa vigente.
- 11. L'Ente Gestore del Parco, qualora si tratti di aree non residenziali, il proprietario non intervenga e l'intervento sostitutivo di cui al comma precedente sia eccessivamente oneroso o comunque non immediatamente attivabile, qualora accerti che lo stato di abbandono, di degrado urbano e di incuria delle aree e/o degli edifici rappresenti un imminente pericolo per la sicurezza, o la salubrità o l'incolumità pubblica provvede a richiedere al comune territorialmente competente l'attivazione del procedimento di recupero delle aree dismesse, ai sensi dell'art. 97 bis della Legge Regionale 11.3.2005 n. 12.
- 12. Fatte salve eventuali convenzioni tra l'ente gestore, il comune ed i soggetti privati interessati, i volumi e le superfici lorde di pavimento degli edifici ospitanti attività incompatibili possono essere rilocalizzati all'interno del Parco, in zone per destinazioni compatibili, nei termini e con le modalità previste dalle citate convenzioni, o, in alternativa, essere convertiti, anche parzialmente, in diritti volumetrici da utilizzarsi in ambiti esterni al perimetro del Parco nel relativo territorio comunale, compatibilmente con le norme urbanistiche nello stesso vigenti.
- 13. Fino alla eliminazione delle cause di incompatibilità, ovvero fino all'acquisizione al patrimonio pubblico, sugli edifici incompatibili, nel rispetto della vigente normativa in materia di beni culturali e paesaggio, sono consentiti solo interventi di demolizione totale o parziale e di manutenzione ordinaria, ove ne sia verificata l'immediata necessità per la conservazione dell'esistente. È vietata la realizzazione di nuove recinzioni, nonché qualsiasi modificazione allo stato di fatto che possa pregiudicare l'attuazione della destinazione di Piano.

Art. 26 - impianti esistenti per la gestione dei rifiuti

- 1. Sono individuati dal PTC, con apposito simbolo grafico, gli impianti di gestione di rifiuti (piattaforme ecologiche, ecocentri, isole ecologiche, ecc.) esistenti alla data di approvazione del presente Piano.
- 2. Per tali impianti, in occasione di rinnovi e/o modifiche ai titoli abilitativi all'esercizio dei medesimi, dovranno essere fissati i criteri e le modalità per l'adozione di opere atte ad assicurare un migliore inserimento paesaggistico ed ambientale e, in caso di cessazione dell'attività, per interventi di ripristino, bonifica e recupero. Le opere di recupero ambientale saranno descritte in apposito progetto accompagnato da un computo metrico estimativo e potranno essere regolate da apposita fidejussione a garanzia del recupero.

TITOLO V

Norme finali

Art. 27 - Acquisizione di aree

- 1. L'ente Parco in quanto ente pubblico, dotato di propria autonomia che persegue fini d'interesse generale, promuove l'acquisizione di aree private nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.
- 2. Le indennità conseguenti ad espropriazione sono corrisposte nelle misure e con le modalità previste dalle norme sopra richiamate.
- 3. beni soggetti ad acquisizione al patrimonio del Parco o degli Enti aderenti al fine della realizzazione della destinazione prevista dal Piano, in osservanza delle procedure di evidenza pubblica, possono essere ceduti a terzi per la realizzazione delle previsioni stesse.
- 4. Prima dell'acquisizione, il Parco o il comune interessato verifica la legittimità edilizia degli immobili eventualmente presenti e, in difetto, i costi della demolizione delle opere o parti abusivamente realizzate, qualora non provveda direttamente il proprietario, sono dedotti dal valore degli immobili interessati.
- 5. Prima dell'acquisizione, il Parco o il comune interessato provvedono alla caratterizzazione dei suoli e, in presenza di contaminazioni, i costi relativi all'analisi del rischio ed alla bonifica ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, qualora non provveda direttamente il proprietario, sono dedotti dal valore degli immobili interessati.

Art. 28 - Vigilanza e sanzioni.

1. L'Ente Gestore del Parco esercita le funzioni attribuite dal Titolo III della l.r. 86/83 e da altre disposizioni di legge vigenti in materia di vigilanza e sanzioni amministrative.

Art. 29 - Poteri di deroga

1. Non sono consentite deroghe al PTC del Parco se non nei limiti e con le procedure previste dalla l.r. 86/83, art. 18, comma 6ter e dalla d.g.r. X/990 del 29 novembre 2013.

Art. 30- Informazione e partecipazione di soggetti pubblici e privati

- 1. L'ente gestore garantisce l'informazione e la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati interessati all'attuazione del presente piano, con particolare riferimento ai comuni aderenti, alla Città Metropolitana, all'autorità di bacino, all'ATS, ai consorzi di bonifica e irrigazione, alle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, ambientaliste operanti nella zona, alle categorie di operatori economici presenti sul territorio con particolare riferimento agli agricoltori.
- 2. A tal fine l'ente gestore organizza apposite conferenze periodiche e comunque prima dell'adozione di eventuali varianti al PTC.

ALLEGATI

Allegato A - "Beni isolati di significato e valore storico, artistico"

Allegato B - "Elenco di specie arboree ed arbustive considerate autoctone, da utilizzare per gli interventi di riqualificazione ambientale"